



DISTRETTO

Appennino Settentrionale

Unit of Management: Arno (ITN002)

Disciplina di piano

Progetto di PGRA

decreto legislativo 152/2006
direttiva 2007/60/CE
decreto legislativo 49/2010
decreto legislativo 219/2010



*Autorità di Bacino
del fiume Arno*

Giugno 2015



Disciplina di piano

Capo I - Finalità, natura, contenuti e articolazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino del fiume Arno

Art. 1- Natura e finalità del Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino del fiume Arno

Art. 2 – Contenuti ed elaborati del PGRA

Art. 3 –Articolazione della disciplina di Piano

Art. 4 – Ambito di applicazione

Art. 5 – Definizioni

Art. 6 – Mappe del PGRA

CAPO II - Pericolosità da alluvione e tutela dei corsi d'acqua

SEZIONE I - Pericolosità da alluvione - Norme e indirizzi a scala di bacino

Art. 7- Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Norme

Art. 8 – Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio

Art. 9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P 2) – Norme

Art. 10 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti governo del territorio

Art. 11 – Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio

Art. 12 - Adeguamento delle attività ed opere esistenti

Art. 13 - Modifiche alla mappa delle aree con pericolosità da alluvione

SEZIONE II - Aree di contesto fluviale - Indirizzi a scala di bacino

Art. 14 – Indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale

SEZIONE III - Aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione – Indirizzi a scala di bacino

Art. 15 - Aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione

Art. 16 - Misure di protezione integrata ai sensi delle direttive 2000/60/Ce e 2007/60/CE – Le infrastrutture verdi

Art. 17 - Modifiche alla mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione

Capo III - Disposizioni generali a scala di bacino

Art. 18 – Indirizzi per le aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e concentrati (flash flood)

Art. 19 - Dinamica fluviale, trasporto solido e movimentazione di materiale in alveo

Art. 20 - Programmi di manutenzione e gestione

Art. 21 – Contratto di fiume

Art. 22 – Riordino e verifica delle sponde nei tratti urbani del reticolo principale

Art. 23 - Pareri dell’Autorità di bacino

Art. 24 - Piani di protezione civile

Capo I

Finalità, natura, contenuti e articolazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino del fiume Arno

Art. 1 Natura e finalità del Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino del fiume Arno

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del bacino del fiume Arno, di seguito denominato PGRA, è redatto ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 ed è finalizzato alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio del bacino idrografico del fiume Arno.
2. Il PGRA ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, tenendo conto delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato e sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6, le misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino finalizzate alla gestione del rischio di alluvioni nel bacino del fiume Arno.
3. Il PGRA costituisce, ai sensi dell'art. 65 comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 uno stralcio territoriale e funzionale del Piano di bacino distrettuale del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito denominato Piano di bacino.
4. In coerenza con le finalità generali della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo n. 49/2010, il PGRA persegue i seguenti obiettivi generali che sono stati definiti alla scala del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale:
 1. Obiettivi per la salute umana
 - a) riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana;
 - b) mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture strategiche.
 2. Obiettivi per l'ambiente
 - a) riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali;
 - b) mitigazione degli effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE.
 3. Obiettivi per il patrimonio culturale
 - a) Riduzione del rischio per il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti;
 - b) mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio.
 4. Obiettivi per le attività economiche
 - a) mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria;
 - b) mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo pubblico e privato;
 - c) mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari;
 - d) mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche .

5. Gli obiettivi di cui al comma 4 sono dettagliati alla scala delle aree omogenee del bacino in funzione delle loro caratteristiche fisiche e delle loro criticità. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l'attuazione delle misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino individuate nel PGRA.

Art. 2 – Contenuti ed elaborati del PGRA

1. Il PGRA è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione e criteri generali alla scala del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale
2. Relazione di Piano.
3. Disciplina di Piano.
4. Mappa della pericolosità da alluvione.
5. Mappa delle aree di contesto fluviale.
6. Mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione.
7. Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood.

Art. 3 – Articolazione della disciplina di Piano

1. La presente disciplina di Piano è costituita da:

1. Norme e indirizzi a scala di bacino
2. Allegati:
 - “Elenco dei Comuni, delle Province e delle Regioni ricadenti nel bacino del fiume Arno” (Allegato 1);
 - “Criteri di elaborazione, rappresentazione e interpretazione delle mappe di PGRA; modalità di visualizzazione e accessibilità dei dati” (Allegato 2);
 - “Modalità per le proposte di revisione ed aggiornamento della mappe del PGRA” (Allegato 3).
 - “Individuazione del reticolo di riferimento” (Allegato 4).

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il PGRA trova applicazione nelle Regioni, Province e Comuni individuati nell'Allegato 1 alla presente disciplina di Piano, il cui territorio ricade nel bacino idrografico del fiume Arno, così come delimitato con D.P.R. 21 dicembre 1999, nell'ambito del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale individuato all'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del PGRA si intende per:

Acque basse: con tale termine si indica, nelle aree pianeggianti di fondovalle, il reticolo idraulico minore destinato alla regimazione delle acque di irrigazione e di smaltimento delle acque meteoriche, che in genere durante gli eventi ordinari non scaricano in modo naturale nel reticolo principale; il termine è associato al reticolo che è stato ed è oggetto di bonifica; si tratta di sistemi complessi, in cui sono presenti numerose opere idrauliche quali portelle, sifoni, derivatori, idrovore.

Alluvione: allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte di acqua. Ciò per il bacino dell'Arno include le inondazioni causate dai corsi d'acqua, da inondazioni marine e da zone costiere, da eventi intensi ed improvvisi (flash flood). Sono esclusi gli allagamenti causati dagli impianti fognari e da acque sotterranee.

Alveo attivo: porzione di alveo compresa tra gli argini o le sponde, generalmente occupata dalle acque di morbida e di piena ordinaria.

Aree alluvionali: porzioni di fondovalle caratterizzate da eventi alluvionali il cui perimetro, definito mediante criteri di tipo geomorfologico, rappresenta il limite teorico superiore delle alluvioni catastrofiche.

Aree inondabili: porzioni di territorio soggette ad essere allagate in seguito ad un evento di piena. Sono caratterizzate da una probabilità di inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato; nel caso di aree allagabili su base storico-inventariale la definizione di territorio interessato viene attuata mediante ricostruzione stimata dell'evento di riferimento. Le aree inondabili definite nel PGRA non tengono conto degli allagamenti dovuti a cedimenti del sistema arginale.

Aree di contesto fluviale: sono le aree che, a prescindere dalla loro natura fisiografica e geomorfologica, sono da considerare ancora possibili di una dinamica fluviale naturale; si tratta di aree golenali, o immediatamente prossime agli alvei principali, sostanzialmente pianeggianti, in genere libere da insediamenti e delimitate da forme quali orli di terrazzi, piccole scarpate, argini, etc.

Aree omogenee: rappresentano sottobacini o porzioni di bacini con caratteristiche fisiche e di presenza di popolazione, beni ambientali, beni culturali ed attività produttive omogenee.

Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: è l'autorità competente ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'art. 3 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e della legislazione italiana di recepimento (d.lgs. 152/2006, l.13/2009, d.lgs. 49/2010, d.lgs. 219/2010). Ai fini della presente disciplina di PGRA per Autorità di bacino si intende l'Autorità di bacino del fiume Arno.

Azioni di difesa locale: sono interventi tesi a limitare la vulnerabilità di edifici alla scala della singolo elemento o insieme di elementi; si tratta di azioni quali barriere impermeabili, sistemi di impermeabilizzazione, sistemi di difesa delle reti e degli impianti, valvole di non ritorno, procedure di comportamento, etc.

Bacino idrografico: ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 152/2006 è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta. Sottobacino o sub-bacino è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume. Interbacino è la porzione di bacino compresa idraulicamente tra due distinte sezioni del corso d'acqua considerato.

Base topografica di elaborazione e rappresentazione: la base topografica di elaborazione è l'insieme dei dati (distanze, quote, curve di livello, *dtm*, *dsm*, rilievi, sezioni, strutture ed infrastrutture) sui quali vengono definite le aree allagabili e quindi la pericolosità idraulica e il rischio; la base di rappresentazione è il sistema topografico maggiormente coerente con i dati utilizzati per l'elaborazione; nel PGRA la base di rappresentazione è la CTR scala 1:10.000. La trasposizione di un tematismo su una base topografica diversa da quella di elaborazione e rappresentazione è una operazione arbitraria e non propriamente corretta.

Base topografica di visualizzazione: è la cartografia di base sulla quale viene visualizzato attraverso un interfaccia gis e web-gis un tematismo quale, ad esempio, la pericolosità

idraulica; in genere alla massima risoluzione di scala possibile, la base topografica di visualizzazione viene scelta coincidente con quella di elaborazione/rappresentazione.

Battente h: altezza d'acqua stimabile nelle aree inondabili in conseguenza di un evento alluvionale; nel PGRA del fiume Arno il battente rappresenta l'altezza d'acqua presunta, ricavata da modellazione idraulica, con riferimento ad eventi di assegnata frequenza, e/o da informazioni basate su indagini storico-inventariali.

Danno D: danno al bene esposto a seguito di un fenomeno calamitoso, valutato come il prodotto dell'entità del bene e della sua vulnerabilità.

Distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. I distretti idrografici in cui è ripartito l'intero territorio nazionale sono individuati all'art. 64 del d.lgs. 152/2006.

Elementi a rischio: sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un'area soggetta a pericolosità da alluvione.

Entità E: indica il valore economico del bene.

Gestione del rischio e non incremento del rischio: per gestione del rischio idraulico si intendono le azioni volte a mitigare i danni conseguenti a fenomeni alluvionali. La gestione può essere attuata attraverso interventi tesi a ridurre la pericolosità e interventi tesi a ridurre la vulnerabilità degli elementi a rischio; in altri termini la gestione del rischio si attua attraverso azioni volte ad abbattere in maniera significativa gli effetti negativi - rispetto ad un evento di riferimento che può anche variare in funzione delle caratteristiche del corso d'acqua considerato - in particolare su vita umana, insediamenti ed attività, beni ambientali e culturali. Agli effetti del PGRA di norma si considera come evento di riferimento quello connesso con un tempo di ritorno uguale a 200 anni. La gestione e il non incremento del rischio possono essere perseguiti, qualora ve ne siano i presupposti, anche attraverso azioni tali da ripartire eventuali effetti negativi su aree in cui, a parità di pericolosità, si ha presenza di elementi a rischio di minor valore economico.

Infrastrutture verdi: interventi di protezione finalizzati alla gestione del rischio idraulico e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e delle biodiversità, così come definite nella comunicazione della Commissione Europea del 2013, n. 249. Tali interventi sono tesi ad integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE. Tra le infrastrutture verdi rientrano aree golenali attrezzate, aree di divagazione e pertinenza fluviale, aree di esondazione naturale controllata, zone ripariali, sistemazioni idraulico-forestali di versante e di impluvio, cordoli litoranei e zone umide litoranee.

Misure di prevenzione: interventi ed azioni di regolamentazione e di governo del territorio tese a mitigare sia la pericolosità idraulica che le conseguenze negative per l'ambiente, i beni culturali, il sistema sociale e le attività economiche.

Misure di protezione: interventi carattere prevalentemente strutturale od in ogni caso connessi alla realizzazione di opere.

Misure di preparazione: interventi ed attività orientate a fronteggiare la fase di evento delle calamità alluvionali; comprendono sia le azioni di preannuncio che la predisposizione della pianificazione di emergenza che le azioni durante la fase di evento vero e proprio.

Misure di risposta e ripristino: sono gli interventi che si attuano in fase post-evento e comprendono sia la fase di ricostruzione che quella di rianalisi al fine di verificare il livello di efficacia delle misure intraprese.

Mitigazione del rischio idraulico: l'insieme di misure, azioni ed interventi tesi a diminuire le conseguenze negative di eventi alluvionali.

Nuove edificazioni: qualunque intervento urbanistico ed edilizio, pubblico o privato, che comporta la creazione di nuova volumetria edilizia rilevante ai fini della mitigazione delle condizioni di rischio ad esclusione della realizzazione di:

- volumi tecnici;
- interventi a carattere pertinenziale;
- interventi di adeguamento e messa a norma delle strutture ed edifici esistenti, così come disciplinati dalle presenti norme.

Pericolosità da alluvione P: è la probabilità di accadimento di un predefinito evento calamitoso nell'intervallo temporale t ; nel PGRA la pericolosità da alluvione viene suddivisa in tre classi riferite a differenti frequenze di accadimento dell'evento. Nella mappa della pericolosità da alluvione è rappresentata la distribuzione degli elementi a rischio individuati ai sensi della direttiva 2007/60/CE e definiti all'art. 5.

Piano di bacino distrettuale (Piano di bacino): è il piano di distretto i cui contenuti sono definiti all'art. 65 del d.lgs. 152/2006. Può essere redatto e approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, tra cui il Piano di gestione acque (PGA) previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) previsto dalla direttiva 2007/60/CE.

Rete infrastrutturale primaria: è il sistema di infrastrutture costituito da ferrovie, autostrade, strade di grande comunicazione, strade regionali, strade provinciali e le opere ad esse connesse.

Reticolo principale: è il reticolo costituito dall'asta principale dell'Arno e dai suoi affluenti come individuato nell'Allegato 4.

Reticolo secondario: comprende la restante porzione del reticolo, classificato ai sensi delle leggi regionali della Toscana e dell'Umbria.

Rischio R: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà, ai beni ambientali, ai beni culturali e delle perturbazioni alle attività economiche dovuto al fenomeno naturale considerato di assegnata intensità. Ai fini applicativi si definisce il valore R del rischio come il prodotto tra pericolosità, vulnerabilità ed entità del bene considerato; viene espresso in valore economico.

Servizi essenziali: sono i servizi connessi con la finalità di garantire la salute, l'igiene e l'assistenza ai cittadini (ospedali, scuole e servizi alle persone). Nella presente disciplina di PGRA tali servizi sono definiti ai fini della previsione e realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico ad essi relativi.

Sicurezza idraulica: condizione legata all'assenza totale di fenomeni di allagamento associata ad una data pericolosità.

Tempo di ritorno T_r : è il tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità o , analogamente, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o superato almeno una volta.

Territorio urbanizzato: Spazio edificato con continuità comprendente le aree intercluse così come definito e mappato dagli strumenti di governo del territorio.

Vulnerabilità V : denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilità si esprime in genere mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). È funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio.

Art. 6 – Mappe del PGRA

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, sono soggette alla presente disciplina di Piano le aree riportate nelle seguenti mappe:

a) Mappa della pericolosità da alluvione

Le aree con pericolosità da alluvione sono rappresentate su tre classi, secondo la seguente gradazione:

- pericolosità da alluvione elevata (P3), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni;
- pericolosità da alluvione media (P2), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni;
- pericolosità da alluvione bassa (P1) corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni.

Nella mappa della pericolosità da alluvione è rappresentata la distribuzione degli elementi a rischio individuati ai sensi della direttiva 2007/60/CE e definiti all'art. 5.

b) Mappa delle aree di contesto fluviale

Le aree di contesto fluviale rappresentano le aree di particolare interesse ai fini della gestione del rischio idraulico, della tutela del buon regime dei deflussi, della salvaguardia delle peculiarità ambientali culturali e paesaggistiche associate al reticolo idraulico.

c) Mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione

In tale mappa sono rappresentate le misure di protezione tramite elementi poligonali, lineari e puntuali.

d) Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood

In tale mappa viene rappresentata la distribuzione nel bacino della propensione al verificarsi di eventi intensi e concentrati; la rappresentazione è in quattro classi a propensione crescente.

CAPO II - Pericolosità da alluvione e tutela dei corsi d'acqua

SEZIONE I - Pericolosità da alluvione - Norme e indirizzi a scala di bacino

Art. 7. Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Norme.

1. Nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1 sono consentiti gli interventi che, contestualmente, non aggravino la funzionalità idraulica, siano realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico e non incrementino le condizioni di rischio per le aree contermini con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo e al successivo art 8.

2. Nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1 sono consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA:

- a) misure di protezione previste dal PGRA e misure previste dal PGA;
- b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica;
- c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico, purché siano realizzati in condizioni di gestione del rischio, da raggiungersi anche mediante sistemi di difesa alla scala locale e piani di protezione civile collegati alla pianificazione di protezione civile comunale e sovra-comunale, senza aumento di rischio per le aree contermini, rispettando le condizioni di trasparenza idraulica; tali interventi non devono precludere la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
- d) nuovi interventi relativi alla rete infrastrutturale primaria, se non diversamente localizzabili, purché siano realizzate in condizioni di gestione del rischio idraulico, da raggiungersi anche mediante sistemi di difesa alla scala locale e piani di protezione civile collegati alla pianificazione di protezione civile comunale e sovra-comunale, senza aumento di rischio per le aree contermini, rispettando le condizioni di trasparenza idraulica.
- e) nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi, purché realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico senza aumento del rischio per le aree contermini, rispettando le condizioni di trasparenza idraulica e in coerenza con le previsioni di PGA.

3. Le Regioni, le Province e i Comuni nelle aree P3 disciplinano la realizzazione degli ulteriori interventi non ricompresi nei punti precedenti, ai sensi degli indirizzi di cui al successivo articolo 8.

Art. 8 – Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio

1. Fermo quanto previsto all'art. 7 e all'art. 13 comma 9, nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) non dovranno essere previste opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
- b) non dovranno essere previste nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui

all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

- c) dovranno essere privilegiate le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, con particolare riguardo alle aree di contesto fluviale;
- d) dovranno essere evitate previsioni urbanistiche ed edilizie in presenza di sistemi idraulici interessati da rilevati arginali, con particolare riferimento ai tratti in cui tali rilevati risultano sormontabili;
- e) dovranno essere evitate previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati;
- f) al di fuori del territorio urbanizzato le previsioni urbanistiche ed edilizie dovranno essere orientate al non aumento delle superfici insediative ad uso civile e produttivo, privilegiando il mantenimento e lo sviluppo delle strutture eco-sistemiche esistenti, delle destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo-sportive;
- g) dovranno essere evitate le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, e gli interventi di ristrutturazione urbanistica; le nuove edificazioni non diversamente localizzabili e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, dovranno essere realizzate senza aumento del rischio nelle aree contermini, in condizioni di gestione del rischio idraulico e dovranno essere dotate di sistemi di difesa alla scala locale e dovranno essere collegati alla pianificazione di protezione civile comunale e sovra-comunale.

2. Per le finalità di cui all'art.1 la realizzazione degli interventi non ricompresi all'art. 7 e all'art. 8 comma 1 dovrà essere disciplinata garantendo il rispetto di criteri di mitigazione e gestione del rischio sia per le opere stesse che per le aree contermini.

Art. 9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P 2) – Norme

1. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 sono consentiti gli interventi che, contestualmente, non aggravino la funzionalità idraulica, siano realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico e non incrementino le condizioni di rischio per le aree contermini con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo e al successivo art. 10.

2. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 sono consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA:

- a) misure di protezione previste dal PGRA e misure previste dal PGA;
- b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica;
- c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico, purché siano realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, da raggiungersi anche mediante sistemi di difesa alla scala locale e piani di protezione civile collegati alla pianificazione di protezione civile comunale e sovra-comunale, senza aumento di rischio per le aree contermini, rispettando le condizioni di trasparenza idraulica; tali interventi non devono precludere la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
- d) nuovi interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e alla rete infrastrutturale primaria, purché siano realizzate in condizioni di gestione del rischio idraulico, da raggiungersi anche mediante sistemi di difesa alla scala locale e piani di protezione civile che dovranno essere collegati alla pianificazione di protezione civile comunale e sovra-comunale, senza aumento di rischio per le aree contermini, rispettando le condizioni di

trasparenza idraulica.

- e) nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione, nonchè gli impianti dichiarati di interesse pubblico di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi, purché realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, senza aumento del rischio per le aree contermini, rispettando le condizioni di trasparenza idraulica e in coerenza con le previsioni di PGA.

3. Le Regioni, le Province e i Comuni nelle aree PI2 disciplinano la realizzazione degli ulteriori interventi non ricompresi nei punti precedenti ai sensi degli indirizzi di cui al successivo articolo 10.

Art. 10 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti governo del territorio

1. Fermo quanto previsto all'art. 9 e all'art. 13 comma 9, nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) dovranno essere privilegiate le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, con particolare riguardo alle aree di contesto fluviale;
- b) le previsioni di nuove edificazioni dovranno garantire il non aumento del rischio nelle aree contermini e dovranno essere realizzate in condizioni di gestione del rischio idraulico da raggiungere anche mediante sistemi di difesa alla scala locale, in coerenza con la pianificazione di protezione civile comunale e sovra-comunale;
- c) dovranno essere evitate previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi se non diversamente localizzabili; i sottopassi non diversamente localizzabili dovranno essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica da raggiungere anche mediante sistemi di difesa alla scala locale, in coerenza con la pianificazione di protezione civile comunale e sovra-comunale;
- d) le previsioni di volumi interrati dovranno essere realizzate in condizioni di gestione del rischio idraulico in coerenza con la pianificazione di protezione civile comunale e sovra-comunale.

2. Per le finalità di cui all'art.1 la realizzazione degli interventi non ricompresi all'art. 9 e all'art. 10 comma 1 dovrà essere disciplinata garantendo il rispetto di criteri di mitigazione e gestione del rischio sia per le opere stesse che per le aree contermini.

Art. 11 – Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio

1. Per le finalità di cui all'art.1 le previsioni nelle aree P1 dovranno essere disciplinate garantendo il rispetto di criteri di gestione e non incremento del rischio sia per le opere stesse che per le aree contermini.

Art. 12 Adeguamento delle attività ed opere esistenti

1. Le amministrazioni locali e le autorità competenti favoriscono processi di adeguamento delle attività ed opere pubbliche e private esistenti che non risultano coerenti con la presente disciplina, al fine di garantire l'effettiva attuazione degli obiettivi di piano e assicurare la mitigazione e gestione delle condizioni di rischio.

Art. 13. Modifiche alla mappa delle aree con pericolosità da alluvione

1. La mappa delle aree con pericolosità da alluvione di cui all'art. 6 è riesaminata ed eventualmente

aggiornata secondo le scadenze di cui alla direttiva 2007/60/CE e al d.lgs. n. 49/2010.

2. Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano, l'Autorità di bacino procede a riesami intermedi ed eventualmente a modifiche cartografiche riguardanti il reticolo idraulico principale, così come definito all'art. 5. A tale scopo l'Autorità di bacino definisce annualmente, anche sulla base delle proposte pervenute ai sensi dei commi seguenti, il programma di riesame della mappa delle aree con pericolosità da alluvione e lo pubblica sul proprio sito web.

3. Allo scopo di assicurare la coerenza della mappa delle aree con pericolosità da alluvione, le verifiche e i riesami sono svolti, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3, per il reticolo idraulico principale almeno alla scala di sottobacino e, per quel che riguarda l'asta principale dell'Arno, per tratti di asta idraulicamente significativi, anche su proposta della regione territorialmente competente o dei comuni il cui territorio ricade nel sottobacino o nel tratto di asta principale dell'Arno.

4. Le eventuali modifiche cartografiche conseguenti all'attività di cui al comma 3 sono elaborate dall'Autorità di bacino e approvate con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico.

5. Le Regioni definiscono le modalità per il recepimento negli strumenti urbanistici degli aggiornamenti cartografici alle mappe di pericolosità da alluvione.

6. I riesami e gli aggiornamenti che si rendessero eventualmente necessari per ciò che riguarda il reticolo idraulico secondario, così come definito all'articolo 5, possono essere svolti direttamente dal Comune o dai Comuni interessati, anche in forma associata, in coordinamento con l'Autorità di bacino e con gli uffici regionali territorialmente competenti.

7. Ai fini di assicurare la coerenza della mappa delle aree con pericolosità da alluvione, le revisioni e gli aggiornamenti di cui al comma 6 dovranno interessare l'intero sottobacino o insieme di sottobacini di cui si ritiene necessaria la revisione e saranno compiute secondo i criteri tecnici di cui all'allegato 3. Allo scopo di assicurare la coerenza idraulica con il reticolo principale l'Autorità di bacino fornisce le condizioni al contorno necessarie.

8. Le modifiche cartografiche, conseguenti alle attività di cui al comma 6, devono essere trasmesse, secondo le modalità e con la documentazione di cui all'allegato 3, all'Autorità di bacino che, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, provvederà a integrarle nel quadro di pericolosità del bacino.

9. Le modifiche alla mappa delle aree con pericolosità da alluvione di cui all'art. 6, connesse alla realizzazione degli interventi previsti tra le misure di protezione del PGRA, sono valutate dall'Autorità di bacino con il parere del Comitato Tecnico, sulla base della progettazione definitiva e/o esecutiva approvata relativa all'intervento. A seguito del collaudo, le modifiche cartografiche sono approvate dall'Autorità di bacino con decreto del Segretario Generale, previa verifica della conformità dell'intervento con il progetto presentato.

Sezione II - Aree di contesto fluviale. Indirizzi a scala di bacino

Art. 14 – Indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale

1. La mappa delle aree di contesto fluviale di cui all'art. 6 definisce per il reticolo idraulico principale individuato all'art.5 le aree di particolare interesse ai fini della gestione del rischio idraulico, della tutela del buon regime dei deflussi, della salvaguardia delle peculiarità ambientali storico-culturali e paesaggistiche connesse con il reticolo idraulico.

2. Fatto salvo quanto previsto nella sezione I del presente capo ed eventuali ulteriori normative di settore, nelle aree di contesto fluviale del reticolo idraulico principale, per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si

attengono ai seguenti indirizzi:

- a) favorire il mantenimento e lo sviluppo delle strutture eco-sistemiche esistenti, delle destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo-sportive, in coerenza con la funzione idraulica e di salvaguardia ambientale dell'area e senza pregiudicare l'assetto ecologico del reticolo esistente;
- b) incentivare forme di salvaguardia e di tutela, con particolare riguardo alle aree di pregio ambientale, paesaggistico, storico-culturale e alle zone ad esse contermini; a tal fine devono essere incentivate e sviluppate forme di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua, delle sponde, delle fasce e della vegetazione ripariale e delle aree limitrofe, rivolte al rispetto delle caratteristiche sopra indicate anche attraverso il ricorso al contratto di fiume di cui all'art. 21;
- c) incentivare forme di intervento che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e il mantenimento e lo sviluppo degli spazi aperti.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche agli interventi sugli edifici ricadenti all'interno delle aree di contesto fluviale, ivi compresi i progetti di recupero di manufatti di valore storico-culturale legati alla risorsa idrica, in coerenza con gli indirizzi espressi dall'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 20.

3. La mappa delle aree di contesto fluviale è riesaminata e, se del caso, aggiornata dall'Autorità di bacino secondo le scadenze di cui alla direttiva 2007/60/CE e al d.lgs. n. 49/2010.

4. I Comuni, anche di concerto tra loro, con il supporto dell'Autorità di bacino e degli uffici regionali territorialmente competenti, possono procedere all'individuazione di aree di contesto fluviale lungo il reticolo idraulico secondario definito all'art. 5. Tali aree sono trasmesse, secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 3, all'Autorità di bacino che provvederà ad integrarle nella mappa delle aree di contesto fluviale di cui all'art. 6.

5. Le modifiche di cui ai commi precedenti sono approvate con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico.

Sezione III

Arete destinate alla realizzazione delle misure di protezione – Indirizzi a scala di bacino

Art. 15. Classificazione delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione

1. La mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione definisce le porzioni di territorio in cui sono programmate, in corso di realizzazione o realizzate le misure di protezione del PGRA individuate per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. Le misure di protezione costituiscono il riferimento per il bacino del fiume Arno anche ai fini della formazione del Programma Nazionale Strategico di cui all'art. 7 del d.l. 12-9-2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164.

2. Le misure di protezione connesse alle aree individuate nella mappa di cui all'art. 6 consistono in:

- a) misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio naturali o artificiali, quali opere, anche di ingegneria naturalistica, atte al ripristino e all'ampliamento delle aree golenali, per l'incremento delle capacità di infiltrazione, atte a favorire la divagazione e la restaurazione delle caratteristiche di naturalità dei corsi d'acqua, aree di pertinenza fluviale ed infrastrutture verdi (codice misura M31);
- b) misure di regolazione dei deflussi idrici, quali casse di espansione, arginature, diversivi, scolmatori, opere idrauliche in genere, interventi di rimozione/riabilitazione di opere di protezione, interventi di miglioramento di strutture idrauliche esistenti (codice misura M32);
- c) misure in alveo, nelle coste e nelle pianure inondabili, quali opere di sistemazione idraulico-forestali, difese a mare (codice misura M33);

- d) misure di gestione delle acque superficiali, quali interventi di miglioramento del drenaggio e dell'infiltrazione in sistemi urbani e peri-urbani (codice misura M34);
- e) misure di carattere generale, quali manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e del reticolo arginato, manutenzione delle opere esistenti e in corso di realizzazione, interventi di gestione dei sedimenti, interventi nelle aree di bonifica, interventi di regolazione e regimazione delle acque basse (codice misura M35).

3. Nella relazione di PGRA sono definite, distinte per area omogenea, le tipologie di misure di protezione associate ad ogni area definita nella mappa di cui all'art. 6.

*Art. 16 - Misure di protezione integrata ai sensi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE-
infrastrutture verdi*

1. Le infrastrutture verdi sono le misure di protezione previste nel PGRA che consistono in interventi finalizzati sia alla mitigazione del rischio idraulico (attraverso il mantenimento o il miglioramento della capacità idraulica dell'alveo di piena e la tutela delle aree di espansione e di laminazione naturale) che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità (attraverso il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali dei corpi idrici e della regione fluviale). Tali interventi integrano gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

2. Le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture verdi sono indicate nella mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione di cui all'art. 6.

3. Per le finalità del comma 1, la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture verdi deve tener conto di quanto previsto all'art. 19 e deve essere indirizzata a:

- a) criteri di ripristino morfologico (quali il ripristino della piana inondabile mediante rimodellamento morfologico della regione fluviale, la riattivazione della dinamica laterale mediante interventi sulle difese spondali con eventuale allargamento dell'alveo);
- b) criteri di riduzione dell'artificialità (quali la risagomatura e forestazione argini di golena, la rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie, la rimozione di tombinamenti);
- c) criteri di non alterazione dell'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e di miglioramento dello stato ecologico dei fiumi

privilegiando la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 del d.l. 12-9-2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, purchè accompagnata al recupero di dinamica fluviale ai sensi dei criteri di cui alle lettere a), b) o c).

4. La coerenza della progettazione delle infrastrutture verdi rispetto ai requisiti e criteri indicati nel presente articolo è validata dall'Autorità di bacino con proprio parere.

Art. 17 - Modifiche alla mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione

1. La mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione previste nel PGRA è riesaminata e, se del caso, aggiornata secondo le scadenze di cui alla direttiva 2007/60/CE e al d.lgs. n. 49/2010.

2. Ai fini della verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi di piano e fermo quanto previsto all'art. 13 l'Autorità di bacino può procedere a riesami intermedi ai sensi dei commi seguenti.

3. Ogni modifica e variazione necessaria è approvata previo parere favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale, anche su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica.

4. Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, esaminata dal Comitato Tecnico, viene pubblicato sul sito web dell'Autorità e sul bollettino regionale. La proposta, disponibile per la consultazione presso la sede dell'Autorità, è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente interessati. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'Autorità di bacino entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla proposta di modifica sul sito web dell'Autorità. La proposta definitiva di modifica, tenuto conto delle osservazioni pervenute, è soggetta al parere del Comitato Tecnico e viene approvata con decreto del Segretario Generale.

Capo III

Disposizioni generali a scala di bacino

Art. 18 - Indirizzi per le aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e concentrati (flash flood)

1 . La mappa della pericolosità da flash flood di cui all'art. 6 definisce alla scala dell'intero bacino la predisposizione al verificarsi di eventi intensi e concentrati.

2 . Nelle aree classificate nella mappa di cui al comma 1 a pericolosità molto elevata ed elevata, per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) per le aree urbanizzate devono essere predisposti piani di protezione civile orientati ad affrontare tali eventi, coordinati con i piani di protezione civile sovracomunali e coerenti con la mappa di cui al comma 1;
- b) le previsioni che comportano nuove edificazioni devono essere attuate con criteri realizzativi tali da poter mitigare gli effetti di eventi intensi e concentrati, anche mediante azioni di difesa alla scala locale e piani di protezione civile per la gestione del rischio, integrati con la pianificazione civile comunale e sovracomunale;
- c) al fine di diminuire la vulnerabilità degli elementi esposti, devono essere incentivate le azioni di proofing e retrofitting degli edifici esistenti e le azioni di difesa locale con particolare riguardo agli eventi di cui al presente articolo.

3. La mappa di cui al comma 1 è riesaminata e, se del caso, aggiornata secondo le scadenze di cui alla direttiva 2007/60/CE e al d.lgs. n. 49/2010.

4. L'Autorità di bacino procede ad eventuali riesami intermedi in base a mutate condizioni del quadro conoscitivo o ad indagini di dettaglio proposte dai Comuni. Tali indagini devono essere trasmesse all'Autorità di bacino al fine di integrare il quadro conoscitivo di area.

5. Le modifiche, conseguenti alle attività di cui al comma 3 e 4, sono approvate con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico.

Art. 19 - Dinamica fluviale, trasporto solido, movimentazione di materiale in alveo

1 . Salvo quanto previsto dalle normative di settore, al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali e per le finalità di cui all'art. 1, l'asportazione e la movimentazione dei materiali all'interno dell'alveo attivo, così come indicata all'art. 185, comma 3 del d. lgs 152/2006, dovranno essere attuate previa analisi e valutazioni tese a:

- a) definire le condizioni locali ed areali di trasporto solido, la tendenza evolutiva ai fini del raggiungimento del profilo di equilibrio e le condizioni che determinano il deposito o l'erosione;
 - b) valutare gli effetti, sia locali che a scala di area, che l'intervento di asportazione o movimentazione determina a breve e medio/lungo termine rispetto alle condizioni morfometriche e di dinamica fluviale;
 - c) valutare le conseguenze che le operazioni possono determinare rispetto all'ecosistema, alle matrici esistenti e allo stato di qualità del corso d'acqua.
2. Le Autorità competenti, di concerto con l'Autorità di bacino, definiscono entro un anno dall'approvazione del PGRA, il programma di gestione dei sedimenti del reticolo idraulico principale definito all'art. 5.
3. Tale programma può essere articolato per area omogenea, per corso d'acqua o per tratto caratteristico del corso d'acqua e deve essere coordinato con il programma di manutenzione di cui all'art. 20.

Art. 20 - Programmi di manutenzione

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 è perseguito, nelle diverse aree omogenee, anche attraverso l'attuazione di misure di protezione quali le azioni di gestione e manutenzione dei corsi d'acqua (codice misura M35).
2. Tali azioni si devono attuare nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- a) mantenere il reticolo in buono stato idraulico ed ambientale, ivi comprese le azioni di regolazione dei deflussi in funzione dell'ottimizzazione dei tempi di corrivazione e dei picchi di piena;
 - b) garantire la funzionalità delle opere idrauliche e dei sistemi arginali esistenti;
 - c) mantenere, con particolare riguardo alle sponde ed ai corsi d'acqua naturali ed in funzione delle condizioni di rischio, l'esistenza delle strutture ecosistemiche presenti e la conservazione della biodiversità;
 - d) consentire nei corsi d'acqua naturali la creazione di spazi ed aree tampone al fine di permettere la divagazione e il riequilibrio delle funzionalità idraulica e delle caratteristiche ambientali.
3. I criteri di cui al comma 2 possono essere attuati in maniera differenziata in funzione sia della area omogenea in cui ricade il corso d'acqua, sia in considerazione delle caratteristiche di uso del suolo delle sponde e delle fasce ripariali.
4. Le Autorità competenti, di concerto con l'Autorità di bacino, definiscono un programma generale di manutenzione delle aste fluviali che tiene conto delle risultanze del programma di gestione dei sedimenti di cui all'art. 19 comma 2.
5. Entro un anno dall'approvazione del PGRA per le finalità di cui all'art.1, l'Autorità di bacino definisce, di concerto con le autorità competenti, appositi indirizzi e direttive da seguire nello svolgimento delle azioni di manutenzione.

Art. 21 – Contratto di fiume

1. Il contratto di fiume concorre alla definizione e all'attuazione del PGRA e del PGA a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei

territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale delle aree interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di bacino, le Regioni, i Comuni territorialmente interessati e le altre autorità competenti promuovono, attraverso il massimo coinvolgimento degli stakeholder, la sottoscrizione del contratto di fiume al fine di:

- a) favorire la realizzazione integrata delle misure di protezione previste dal PGRA e delle misure di PGA nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- b) coordinare le azioni di manutenzione delle sponde e dei corsi d'acqua naturali non solo in funzione delle condizioni di rischio ma anche dell'esistenza delle strutture eco-sistemiche e la conservazione della biodiversità;
- c) promuovere la partecipazione attiva del pubblico e la diffusione delle informazioni ambientali connesse alle tematiche di percezione e di gestione del rischio, di tutela delle acque e degli ecosistemi acquatici;
- d) coinvolgere i vari enti competenti e gli stakeholder in una gestione partecipata, su base volontaristica, delle problematiche inerenti il rischio idraulico e idrogeologico e la tutela dei corsi d'acqua.

Art. 22 – Riordino e verifica delle sponde nei tratti urbani del reticolo principale

1. Entro 6 mesi dall'approvazione del PGRA, le Amministrazioni comunali interessate, l'Autorità idraulica competente e l'Autorità di bacino verificano, anche ai fini della determinazione delle azioni di manutenzione di cui all'art. 20, la coerenza dell'attuale assetto idraulico ed insediativo dei tratti urbanizzati del reticolo principale rispetto alle finalità di tutela e buon regime delle acque, tenuto conto delle mappe di cui all'art. 6 e degli obiettivi di cui all'art. 1 del PGRA.

Art. 23 Pareri dell'Autorità di bacino

1. Nei casi previsti dalla sezione I, Capo II della presente disciplina di Piano l'Autorità di bacino esprime il proprio parere nell'ambito del procedimento autorizzativo dell'intervento. In tali casi il parere è finalizzato alla verifica del rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 1 e delle condizioni specifiche previste dalle singole norme.

2. I pareri di cui al comma 1 sono rilasciati dall'Autorità di bacino nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza completa. Non sono soggetti a tale norma i pareri del Comitato Tecnico previsti agli articoli 13, 14, 17 e 18.

3. Al di fuori dei casi previsti dalla presente disciplina di Piano, resta comunque ferma la possibilità di adire l'Autorità di bacino qualora insorgano divergenze che attengono ad aspetti incidenti sul raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.1 o contrastanti con le misure di protezione di cui all'art. 15. In tali casi l'Autorità di bacino procede a valutare la fondatezza della richiesta e, eventualmente, a rilasciare nei successivi 30 giorni il proprio parere vincolante in merito.

Art. 24 - Piani di protezione civile

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le Regioni, le Province e i Comuni predispongono piani di protezione civile coerenti con le mappe di cui all'art. 6.